

Aquileia Capital Services S.r.l.

Rendiconto sull'attività di gestione di reclami – Anno 2023

Le Disposizioni della Banca d'Italia ([Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni, Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti](#), sezione XI, paragrafo 3) prevedono che annualmente venga reso pubblico dalla Società un rendiconto sull'attività di gestione dei reclami della clientela relativi alle operazioni e ai servizi dell'intermediario.

Reclami

Nel corso dell'esercizio 2023 sono pervenuti 10 reclami di cui di seguito si fornisce il riepilogo delle tematiche sollevate:

Oggetto reclamo	2023
Segnalazione Centrale Rischi	1
Condizioni economiche/contrattuali	2
Merito Creditizio	1
Altro	6
Totale	10

Dalle analisi condotte è emerso che sul totale dei reclami censiti nel corso del 2023, i reclami accolti o parzialmente accolti risultano essere n. 1 su 10 e rappresentano il 10% del totale.

	Numero reclami	%
Reclami accolti o parzialmente accolti	1	10
Reclami non accolti	9	90
Totale	10	100

La suddivisione dei reclami per portafoglio è riepilogata nella seguente tabella.

	Numero reclami	%
Portafoglio Terzo	1	10
Portafoglio Friuli	1	10
Portafoglio Goldrake	1	10
Portafoglio Last-Settimo	7	70
Totale	10	100

Il Cliente può proporre reclamo mediante comunicazione tramite lettera raccomandata A/R, o per mezzo di posta elettronica o per mezzo di posta elettronica certificata, secondo i seguenti riferimenti:

- Aquileia Capital Services S.r.l., Ufficio Reclami, Via Alpe Adria 6, 33010 Tavagnacco (UD);
- Posta elettronica info@aquileiacapital.com;
- Posta elettronica certificata info@pec.aquileiacapital.com;
- Fax (04321923300).

Aquileia Capital Services S.r.l. provvede ad esaminare il reclamo tramite l'Ufficio Reclami, indipendente rispetto alle strutture di business della Società.

Aquileia Capital Services S.r.l. riscontra il Cliente entro il termine di 60 giorni dalla data del ricevimento del reclamo.

Nel caso il Cliente non ritenga soddisfatte le proprie ragioni può avvalersi delle strutture di conciliazione di settore:

- Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) le informazioni sull'Arbitro sono disponibili all'indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le Filiali della Banca d'Italia;
- Conciliatore Bancario Finanziario, offre la possibilità di conciliazione in caso di controversia tra Cliente e Intermediario Finanziario tramite la mediazione di un Conciliatore indipendente; i riferimenti e le informazioni utili per l'utilizzo del servizio sono all'indirizzo www.conciliatorebancario.it;
- Organismi di mediazione specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria in caso di mancato accordo. Prima di poter agire innanzi all'Autorità Giudiziaria, il Cliente o l'intermediario devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione (art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 4/3/2010, n. 28), finalizzato al tentativo di trovare un accordo.